

Il sociologo e la professione forense

Seguo con interesse il lavoro che stanno portando avanti alcuni colleghi sociologi della Campania circa un più ampio riconoscimento della figura del sociologo nell'ambito forense, ovvero sia di quel professionista in grado di portare un contributo qualificato al giudice piuttosto che alle altre parti processuali riguardo ad una controversia giudiziaria.

Credo del resto che il riconoscimento da parte del Ministero della Giustizia per quelle professioni non organizzate, di cui alla LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4, conferisce un significativo impulso per questa opportunità lavorativa, tuttavia va anche detto che in tal senso non è del tutto nuova la figura del sociologo nell'ambito giudiziario, perlomeno per quanto mi riguarda vista l'esperienza pluriennale di consulente facente parte dell'ufficio della difesa così come è sancito anche da quelle norme che lo equiparano al difensore nei diritti e nei doveri.

Ebbene, tutto semplice? Evidentemente no! Tanto è vero che non è sufficiente aver conseguito una laurea in sociologia o altro indirizzo equipollente ed essere iscritti ad una associazione di categoria – seppur istituzionalmente riconosciuta e accreditata – per esercitare o solo essere inseriti nell'Albo dei Periti o CTU tenuti a cura del Presidente del Tribunale competente.

Infatti, a mio modesto avviso, solo per fare un esempio, è necessario avere anche tutta una serie di nozioni di diritto che consentano prima di sapersi orientare nel momento in cui si sceglie di iscriversi all'Albo, poi, e questa è forse la parte più importante, di poter adempiere nel modo migliore all'incarico conferito comprendendo ogni più remoto nocciolo della questione giuridica.

Per esempio: da chi si può essere incaricati; come si svolgono le operazioni peritali; alla presenza di quali parti; chi deve essere avvertito e da chi si deve essere avvertiti dell'inizio delle operazioni peritali; chi ha diritto a partecipare; a quali sanzioni si incorre in caso di falsa perizia o non rispetto dei tempi di consegna della stessa; quale è il ruolo del professionista nella fase dibattimentale; come e a chi rivolgersi per i compensi professionali ... eccetera.

Come più dettagliatamente indicato nel mio libro [1] e in altri saggi da me pubblicati nel corso degli anni, in base al nostro ordinamento giuridico esistono due distinti albi cui è possibile iscriversi in qualità di ausiliario dell'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, prima di entrare nel merito delle procedure, è bene fare dei distinguo a proposito delle figure processuali ausiliarie delle parti, vale a dire gli ausiliari del giudice, del pubblico ministero, degli avvocati.

L'ausiliario del giudice nel processo civile è detto CTU, ossia Consulente Tecnico di Ufficio.

L'ausiliario del giudice nel processo penale è detto Perito.

L'ausiliario del pubblico ministero e degli avvocati è detto CTP, cioè Consulente Tecnico di Parte.

Vediamo ora brevemente quali sono gli istituti giuridici cui fanno capo le norme che riguardano la procedura di iscrizione ai rispettivi albi.

Per quanto riguarda l'ambito civile, le norme di riferimento sono sancite dalle "Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile", più precisamente nel Capo II "Dei consulenti tecnici del giudice", Sezione I "Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari", dall'art. 13 all'art. 23.

Mentre riguardo all'ambito penale, le norme sono sancite dalle "Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale", più precisamente nel Capo VI "Disposizioni relative alle prove", dall'art. 67 all'art. 69.

È evidente come la normativa pertinente alla professione del consulente forense sia assai più ampia e complessa da esaminare, tuttavia, come anticipato, quelle citate riguardano solo il primo passo, cioè su quali sono le procedure stabilite dalla legge per ambire all'iscrizione all'Albo.

[1] Lilli M. (2014) Le indagini difensive. Guida Pratica per Investigatori Privati Autorizzati e Consulenti Tecnici Forensi, Milano, Gruppo Editoriale L'Espresso. ISBN 9788890945328.

Dott. Marco LILLI

Questo articolo è stato pubblicato in [Sociologia Contemporanea](#) e taggato come [14A15](#) il [24/07/2015](#)